

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica statutaria (punto 1 all'ordine del giorno)

Signori Soci,

nel corso della recente Assemblea straordinaria del 10 febbraio, Vi avevamo sottoposto una prima proposta di modifica dello Statuto sociale, finalizzata al miglioramento dell'assetto di governance della nostra Società.

Nell'occasione, Vi avevamo anche anticipato la necessità di un ulteriore e rilevante intervento sullo Statuto, volto a recepire le prescrizioni normative introdotte dalla cosiddetta Legge sul Risparmio.

In proposito, occorre precisare che la Legge per la tutela del risparmio n. 262 del 2005 (entrata in vigore il 12 gennaio 2006) e il successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 (entrato in vigore il 25 gennaio) hanno posto l'esigenza di procedere ad una significativa revisione degli statuti delle società quotate, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni, in particolare a quelle che hanno introdotto nuovi meccanismi di nomina degli organi sociali (Amministratori e Collegio Sindacale) e previsto nuove figure, quali quella degli Amministratori "indipendenti" e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La Legge sul risparmio aveva anche stabilito che le società quotate avrebbero dovuto adeguare i propri Statuti ai contenuti della nuova normativa entro il 12 gennaio 2007; peraltro il successivo decreto legislativo di fine anno aveva opportunamente differito il termine al 30 giugno 2007; ciò anche in considerazione del fatto che il quadro normativo doveva essere ulteriormente completato da alcuni regolamenti facenti capo in particolare alla Consob e atti ad incidere sui contenuti delle modifiche da apportare agli statuti (tra questi: il regolamento che fissa le modalità e i termini per la nomina dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, oltre che il regolamento che fissa per i Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi in società di capitali).

Per questo la nostra Banca, al pari delle altre società quotate, aveva ritenuto di rinviare ad una successiva Assemblea straordinaria - da svolgersi possibilmente in concomitanza con l'Assemblea ordinaria - l'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni sopra richiamate.

Nel corso del mese di febbraio sono poi stati diffusi dalla Consob alcuni documenti di consultazione, tra cui quelli che riguardano la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo.

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento come sopra richiamato, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 febbraio, ha

approvato un nuovo progetto di modifica statutaria, che è appunto finalizzato all'adeguamento dello Statuto sociale della Banca alle predette disposizioni legislative.

Nella medesima riunione, il Consiglio ha inoltre deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie in concomitanza con l'annuale Assemblea ordinaria dei Soci; questa scelta ha tenuto in particolare considerazione i consistenti oneri di natura organizzativa e di costo connessi alla realizzazione dell'evento assembleare nell'ambito della città di Sondrio.

Per quanto poi riguarda i contenuti del progetto, gli adeguamenti di maggior rilievo concernono la previsione obbligatoria del voto di lista quale strumento per favorire nelle società quotate la nomina di almeno un componente dell'organo amministrativo e di un componente effettivo dell'organo di controllo che siano espressione della minoranza.

A questo proposito va ricordato che, per quanto concerne l'organo di controllo, il Testo Unico della Finanza già prevedeva l'obbligo del voto di lista per la nomina dei suoi componenti, demandando peraltro agli statuti il compito di regolarne le modalità.

Negli statuti delle banche popolari quotate, erano quindi state introdotte disposizioni che prevedevano la necessità che le liste fossero sottoscritte da un numero di Soci indicati in un numero fisso o in una percentuale riferita al numero complessivo dei Soci ("almeno 500 Soci aventi diritto di voto", nel nostro Statuto), e previsto che ogni lista per essere presa in considerazione dovesse ottenere in Assemblea una percentuale di voti sufficientemente rappresentativa ("almeno il 10 %" dei voti, nel nostro Statuto). Il riferimento al numero dei Soci anziché al capitale sociale era stato adottato in relazione alle peculiarità proprie delle banche popolari, per le quali il capitale sociale è di regola privo di rilevanza per l'esercizio di diritti diversi da quelli a contenuto patrimoniale; principio questo confermato anche dall'art. 135 del TUF (secondo cui "per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio dei diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi").

Va poi ancora ricordato, per quanto concerne la nomina degli amministratori, che la nostra Banca già nel 2001 aveva introdotto di iniziativa nel proprio Statuto la procedura del voto di lista, con meccanismi analoghi a quelli previsti per la nomina dei sindaci.

Ora però, le disposizioni attualmente previste dallo Statuto per la nomina di amministratori e sindaci devono essere riscritte, sulla base di quanto disposto in base alle norme di legge e di Regolamento sopra richiamate.

In particolare, la proposta che è stata approvata dal Consiglio per la

presentazione delle liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo prevede che esse debbano essere presentate da almeno 300 soci, che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3 % del capitale sociale, mentre non sono state previste percentuali minime di voti che ciascuna lista deve conseguire.

Considerato, peraltro, che al momento dell'approvazione del progetto di modifica statutaria da parte del Consiglio il Regolamento della Consob relativo alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo risultava diffuso solo come documento di consultazione, ci si è posti un problema di compatibilità delle soluzioni adottate con i contenuti del Regolamento definitivo; per questo è stato prudenzialmente introdotto - come vedremo più avanti - un nuovo articolo di carattere transitorio, contenente una clausola di salvaguardia che subordina l'applicabilità delle nuove disposizioni statutarie introdotte alla conformità delle stesse con le disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Ciò premesso, si osserva che il progetto di modifica statutaria che viene sottoposto all'Assemblea prevede la riformulazione, in certi casi anche in forma integrale, di 6 articoli dello Statuto e l'introduzione di due nuovi articoli.

Le proposte di variazione riguardano:

- l'art. 31, che prevede la figura dell'amministratore indipendente a norma di legge;
- l'art. 32, che adegua alle nuove disposizioni il procedimento di nomina degli amministratori con voto di lista;
- l'art. 33, che regola ex novo in coerenza con le nuove disposizioni l'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica degli amministratori e della loro sostituzione;
- l'art. 45, che integra i requisiti dei sindaci con il riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con Regolamento della Consob;
- l'art. 46, che adegua alle nuove disposizioni il procedimento di nomina dei Sindaci con voto di lista e l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale;
- l'art. 47, che regola ex novo in coerenza con le nuove disposizioni l'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica dei membri del Collegio Sindacale e della loro sostituzione.

I due nuovi articoli introdotti sono:

- l'articolo 52 bis, che regola le modalità di nomina ed i requisiti di professionalità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un nuovo articolo 60 di carattere transitorio, già sopra richiamato.

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata. In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo, il nuovo testo proposto e il vecchio testo, evidenziando in neretto sul nuovo testo le parti variate e barrando nel vecchio testo le parti soppresse, e nella quale vengono riportati, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

<u>TESTO PRECEDENTE</u>	NUOVO TESTO PROPOSTO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 31	Articolo 31
<p>1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società.</p> <p>3. Qualora vengano meno i requisiti previsti al precedente comma, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</p>	<p>1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società. Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.</p> <p>3. Qualora vengano meno i requisiti previsti al precedente comma, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</p> <p><u>Commento</u> <i>La nuova normativa per la tutela del risparmio ha previsto che se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 componenti, almeno due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dal novellato art. 148, terzo comma, del Testo unico delle disposizioni in materia</i></p>

	<p><i>di intermediazione finanziaria.</i></p> <p><i>Si è di conseguenza provveduto ad adeguare lo Statuto con la previsione al secondo comma di questa nuova figura di amministratori indipendenti, la cui presenza deve essere assicurata nel Consiglio anche con nuovi meccanismi di nomina o sostituzione.</i></p>
<p>Articolo 32</p>	<p>Articolo 32</p>
<p>1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 Soci aventi diritto di voto in Assemblea, iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi e aventi diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti; ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. Unitamente a ciascuna lista,</p>	<p>1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile; detti candidati dovranno essere qualificati come tali.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 300 Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3 % del capitale sociale.</p> <p>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di</p>

~~entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale deve essere depositata a pena di ineleggibilità una descrizione del curriculum professionale di ogni candidato e devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano se sono "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società.~~

- ~~4. Ogni Socio può votare una sola lista.~~
- ~~5. All'elezione alla carica di Amministratore e in presenza di più liste che abbiano ottenuto almeno il 30% dei voti rapportati al numero delle schede scrutinate, si procede come segue:
 - ~~- risultano eletti alla carica di Amministratore tutti i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, con esclusione dell'ultimo nominativo elencato nella lista;~~
 - ~~- risulta altresì eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che — fra le restanti liste — ha ottenuto il maggior numero di voti.~~~~
- ~~6. Ove una sola lista abbia raggiunto il richiamato limite del 30%, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori. Ove invece~~

una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

- ~~4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale **devono essere depositati** a pena di ineleggibilità **il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano se sono "indipendenti" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, **nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.****~~
- ~~5. **Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.**~~
- ~~6. Ogni Socio può votare una sola lista.~~
- ~~7. All'elezione alla carica di Amministratore si procede come~~

~~nessuna lista abbia raggiunto detto limite, tutti gli Amministratori verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Parimenti, nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.~~

7. ~~Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, fermo restando l'obbligo dei candidati di provvedere agli adempimenti di cui al precedente terzo comma.~~

segue:

- **dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di uno;**
 - **dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista.**
8. **Ove sia stata presentata una sola lista, ovvero una sola lista sia stata ammessa, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.**
9. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa **e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quarto comma.**

Commento

Si è resa necessaria la completa riformulazione di questo articolo - che già regolava la nomina degli Amministratori con voto di lista introdotto dalla nostra Società nel 2001 in base ai principi dell'autonomia statutaria - al fine di adeguare lo Statuto a quanto previsto dall'art. 1 della nuova legge per la tutela del

	<p><i>risparmio e dall'art. 3 del Decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303, che hanno introdotto e regolato l'obbligo per le società quotate di procedere alla elezione degli amministratori sulla base del voto di lista.</i></p>
<p>Articolo 33</p>	<p>Articolo 33</p>
<p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..</p> <p>2. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.</p> <p>3. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p>	<p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:</p> <p>a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>b) ove sia cessato un Amministratore indipendente ai sensi del precedente art. 31, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le</p>

	<p>maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</p> <p>c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel Consiglio di almeno due amministratori indipendenti, ovvero nel caso che a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 32, ultimo comma.</p> <p>2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.</p> <p><i>Commento</i></p> <p><i>Le nuove disposizioni per la tutela del risparmio prevedono l'obbligo del voto di lista in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire la possibilità di nomina di almeno un Amministratore espresso dalla minoranza.</i></p> <p><i>Nel caso che si renda necessario provvedere alla sostituzione di un amministratore cessato dalla carica prima della sua scadenza naturale, non è invece previsto il ricorso al voto di lista. Peraltro, si è reso necessario procedere ad una revisione integrale della precedente regolamentazione statutaria, al fine di coordinarla con le nuove regole introdotte per gli amministratori e per la procedura di nomina degli stessi.</i></p>
COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE
Articolo 45	Articolo 45
1. Il Collegio Sindacale è nominato	1. Il Collegio Sindacale è nominato

dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. ~~Oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che già ricoprono più di cinque incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate in mercati regolamentati che non facciano parte del Gruppo bancario Credito Valtellinese.~~
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti ~~dalla legge o dal presente Statuto~~, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite ~~dalla legge~~.
5. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di cui all'ultimo comma dell'art. 38. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.
6. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con

dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. **Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali stabiliti con Regolamento della Consob.**
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti **dalla vigente normativa**, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite **dalle norme vigenti**.
5. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di cui all'ultimo comma dell'art. 38. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.
6. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di

gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

7. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Commento

Si è provveduto a riformulare il terzo comma dell'art. 43, che tratta dei requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Sindaco di società quotate, in quanto le nuove norme hanno previsto per detti Sindaci anche precisi limiti al cumulo degli incarichi di amministratore e membro degli organi di controllo di società di capitali; questi limiti vengono fissati con Regolamento della CONSOB,

	<p><i>al fine di garantire una adeguata disponibilità di tempo da dedicare all'espletamento dell'incarico di Sindaco della società quotata. Di conseguenza, si propone anche la soppressione della previsione statutaria che, nell'ambito del terzo comma, regolava il numero massimo di incarichi che i sindaci potevano avere in altre società quotate.</i></p>
<p>Articolo 46</p>	<p>Articolo 46</p>
<p>1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste di cinque candidati presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 Soci aventi diritto di voto in Assemblea, iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi e aventi diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti; ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni</p>	<p>1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 300 Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3 % del capitale sociale.</p> <p>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore</p>

statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

3. ~~Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale deve essere depositata a pena di ineleggibilità una descrizione del curriculum professionale di ogni candidato e devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.~~
4. ~~Ogni Socio può votare una sola lista.~~
5. ~~All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
 - a) ~~dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;~~
 - b) ~~il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che fra le restanti liste ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.~~~~
6. ~~Non sono prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% dei voti rapportati al numero delle schede scrutinate. Ove una sola lista abbia raggiunto tale limite, da essa verranno tratti tutti i Sindaci effettivi e quelli supplenti e~~

dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale **devono** essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.
5. **Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.**
6. Ogni Socio può votare una sola lista.
7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati **nelle sezioni della** lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;
 - b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla

~~risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due.~~

- ~~7. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due.~~
- ~~8. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti tra le liste presentate, o alla persona indicata al primo posto nell'unica lista presentata~~
- ~~9. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto del dettato statutario e del regolamento di Assemblea. I candidati devono provvedere agli adempimenti di cui all'ultimo comma del successivo art. 47.~~

lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti **e presenti i requisiti richiesti dalla legge**, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati **nelle sezioni della** lista stessa; **nel caso che detta lista contenga un solo candidato, il secondo sindaco supplente viene tratto dalla lista risultata terza, oppure in mancanza dalla lista risultata prima.**

- 8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.**
- 9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.**
- 10. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al**

	<p style="text-align: center;">precedente comma 4.</p> <p><u>Commento</u> <i>La nuova normativa per la tutela del risparmio ha introdotto rilevanti modifiche riguardo al Collegio Sindacale, che riguardano in particolare: il procedimento di nomina (è in particolare previsto che la Consob stabilisca con Regolamento le modalità per l'elezione mediante voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale, laddove in precedenza questo compito era riservato agli Statuti); il Presidente del Collegio Sindacale, che deve essere un esponente delle liste di minoranza, ove presentate; maggiori requisiti di indipendenza, forme di pubblicità e limiti al cumulo degli incarichi per detti sindaci. Si è reso pertanto necessario procedere alla riformulazione integrale dell'articolo 46 al fine di tener conto delle nuove disposizioni introdotte, in particolare per quanto concerne le modalità per la presentazione delle liste e l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.</i></p>
Articolo 47	Articolo 47
<p>1. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla stessa lista del Sindaco sostituito rispettando l'ordine progressivo della lista. Qualora debba essere sostituito il Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta sino alla prossima Assemblea dal Sindaco effettivo indicato al secondo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla prossima Assemblea, che provvederà all'elezione dei Sindaci necessari per l'integrazione del Collegio. Qualora poi non sia possibile</p>	<p>1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</p> <p>3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto</p>

procedere alle sostituzioni secondo questi criteri, si applicheranno le norme di legge, fermo restando che in ogni caso la Presidenza verrà assunta da un Sindaco appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

2. L'Assemblea dei Soci provvede, nei casi di cui al precedente comma, alla sostituzione di Sindaci con queste modalità. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dall'unica lista presentata o in caso di pluralità di liste dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, la nomina con l'eventuale designazione del Presidente del Collegio Sindacale avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati e senza vincolo di lista. Qualora invece occorra sostituire Sindaci eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con votazione a maggioranza relativa scegliendoli ove possibile tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire; ove ciò non risulti possibile, l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci cessati dalla carica con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati e senza vincolo di lista, con le modalità indicate dal Regolamento di Assemblea.
3. Nelle ipotesi previste al precedente comma, i singoli candidati devono provvedere, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a confermare l'accettazione della candidatura e a depositare la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.

4. **Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione dall'ufficio di singoli Sindaci, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:**

- a) **qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, oppure da votazione in assenza di liste, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46 ;**
- b) **qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendolo ove possibile e secondo l'ordine progressivo tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da**

e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale.

sostituire, oppure in mancanza tra i candidati che erano stati indicati in altra lista di minoranza risultata seconda, purchè questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum professionale.

- c) **Ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46, oltre che nel rispetto dei principi delle norme regolamentari della Consob.**

Commento

La revisione che ha interessato le norme statutarie sulla composizione e sul procedimento di nomina del Collegio Sindacale, al fine di adeguarle ai nuovi principi e alle nuove regole introdotte, ha richiesto anche un adeguamento delle disposizioni statuarie che regolano la sostituzione di componenti del Collegio Sindacale, che vengono a cessare prima della scadenza del loro ufficio.

	<p><i>Si è pertanto provveduto a riformulare integralmente l'art. 47 al fine di regolare in modo più preciso e completo le modalità di integrazione dei sindaci venuti a cessare anticipatamente, anche alla luce delle modifiche introdotte dalle norme di legge e regolamentari e delle finalità delle stesse.</i></p>
	<p>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Articolo 52 bis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera. 2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre Società quotate, o di Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo. <p><u>Commento</u> <i>La nuova legge sul risparmio ha disposto che gli statuti prevedano le modalità di nomina di un dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, al che si è provveduto con il primo comma dell'articolo sopra</i></p>

	<p><i>riportato, che ha individuato nel Consiglio di Amministrazione l'organo incaricato della nomina.</i></p> <p><i>Il decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 ha inoltre previsto che gli statuti debbano stabilire anche i requisiti di professionalità del dirigente incaricato della redazione dei documenti contabili, al che si è provveduto con il secondo comma.</i></p> <p>NORME TRANSITORIE</p> <p>Articolo 60</p> <p>1. Al procedimento di nomina degli amministratori e dei sindaci sulla base di liste si applicano le norme statutarie in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p> <p><u>Commento</u></p> <p><i>Considerato che, al momento dell'approvazione della presente proposta, il quadro normativo secondario di riferimento per quanto concerne la nomina degli amministratori e sindaci sulla base di liste non era ancora definitivo, si è resa necessaria l'introduzione a titolo prudenziale di apposita norma transitoria che subordina l'applicabilità delle nuove disposizioni statutarie introdotte alla conformità delle stesse con le disposizioni di legge o regolamentari vigenti.</i></p>
--	---

Con riferimento alle informazioni richieste dallo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 gennaio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, si fa presente che in ordine alle modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di recesso previsto dalla vigente normativa.

Si comunica, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza, si è provveduto con lettera in data 9 marzo 2007 a fornire alla Banca d'Italia la prescritta informativa preventiva sul progetto in esame.

Proposte del Consiglio di Amministrazione

Signori Soci,

Vi chiediamo di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale sopra illustrate e, inoltre, di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci i più ampi poteri per il compimento di tutte le formalità occorrenti ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento da parte della Banca d'Italia, del deposito, dell'iscrizione e della pubblicazione delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie in esame, compresa la facoltà di apportare alle stesse le variazioni o aggiunte che venissero eventualmente richieste dall'Organo di Vigilanza o dagli altri competenti Organi e Autorità, nonché di effettuare quant'altro si rendesse necessario ed opportuno per rendere efficaci le modifiche stesse.

Sondrio, 20 marzo 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE